

**REGOLAMENTO (CE) N. 194/2000 DELLA COMMISSIONE  
del 27 gennaio 2000**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1619/1999 recante adeguamento di alcuni contingenti di pesca per il 1999 a norma del regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio, del 12 ottobre 1993, che istituisce un regime di controllo applicabile nell'ambito della politica comune della pesca <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 2846/98 <sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 23,

visto il regolamento (CE) n. 847/96 del Consiglio, del 6 maggio 1996, che introduce condizioni complementari per la gestione annuale dei TAC e dei contingenti <sup>(3)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) in seguito ad una revisione dei dati relativi agli sbarchi, si è constatato che alcune cifre su cui si fonda l'allegato al regolamento (CE) n. 1619/1999 della Commissione <sup>(4)</sup> sono errate; è pertanto necessario modificare l'allegato suddetto;
- (2) per consentire il proseguimento delle attività di pesca, occorre mettere in applicazione al più presto i contingenti modificati quali figurano nel presente regolamento;

- (3) le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per la pesca e l'acquacoltura,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1619/1999 è modificato come segue:

- 1) Le voci relative al merluzzo bianco nelle zone VIIb-k, VIII, IX, CECAF 37.1.1 (acque comunitarie) e allo spratto nelle zone Skagerrak e Kattegat sono depennate dall'allegato.
- 2) Le voci dell'allegato I del presente regolamento sostituiscono le voci corrispondenti dell'allegato.
- 3) Le voci dell'allegato II del presente regolamento sono inserite nell'allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 27 gennaio 2000.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5.

<sup>(3)</sup> GU L 115 del 9.5.1996, pag. 3.

<sup>(4)</sup> GU L 192 del 24.7.1999, pag. 14.